



IN BREVE n. 050-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



*Coi più fervidi auguri
di Buon Natale*

Marco Perelli Ercolini



ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI

Nel mese di gennaio 2021 va rinnovata la polizza Inail obbligatoria (legge 494/1999 con modifiche della legge 145/2018) per le persona tra i 18 e 67 anni che svolgono attività di cura della famiglia e dell'abitazione.

Costo 24 euro con pagamento tramite PagoPa presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte, oppure con addebito in conto corrente. E' deducibile ai fini fiscali. Il premio annuale dovuto per l'assicurazione è a carico dello Stato per le persone che possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l'anno e fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l'anno.

Vedi Brevia 49/2020 con documento allegato

RIDOTTO IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 20120 recante "Modifica del saggio di interesse legale" (articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno) che fissa a partire dall'1 gennaio 2021 la misura del saggio degli interessi legali allo 0,01 per cento.

DAL	AL	INTERESSE LEGALE	DISPOSIZIONE NORMATIVA
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,0%	D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012	31.12.2013	2,5%	D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014	31.12.2014	1,0%	D.M. 12 dicembre 2013
01.01.2015	31.12.2015	0,5%	D.M. 11 dicembre 2014
01.01.2016	31.12-2016	0,2%	D.M. 11 dicembre 2015
01.01.2017	31.12.2017	0,1%	D.M. 7 dicembre 2016
01.01.2018	31.12.2018	0,3%	D.M. 13 dicembre 2017
01.01.2019	31.12.2019	0,8%	D.M. 12 dicembre 2018
01.01.2020	31.12.2020	0,05%	D.M. 12 dicembre 2019
01.01.2021		0,01%	D.M. 11 dicembre 2019

DECRETO 11 dicembre 2020

Modifica del saggio di interesse legale

In GU serie generale n.310 del 15.12.2020

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Articolo 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: Gualtieri

SSN SEMPRE AL PALO

In 5 anni chiusi 74 ospedali e perse 22 mila unità di personale. E il privato cresce a discapito del pubblico: nel pubblico perse il 5,2% delle strutture mentre il privato cresce del 7,2%. Brusco calo anche dei medici di famiglia: se ne sono persi oltre 2mila.

VEDI

- **Articolo su quotidiano Sanità**

[Il Ssn sempre più al palo: in 5 anni chiusi 74 ospedali e perse 22 mila unità di personale. E il privato cresce a discapito del pubblico - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

- **Annuario SSN 2018**

[allegato6282982.pdf \(quotidianosanita.it\)](#)

RISCATTI, COME ALLEGGERIRE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI da Enpam Previdenza n. 44 del 18 dicembre 2020 a cura di Gianmarco Pitzanti

Facendo entro la fine di quest'anno un versamento aggiuntivo o un acconto per una pratica di riscatto, si può beneficiare di una maggiore deducibilità fiscale per il 2020.

Scade giovedì 31 dicembre la seconda rata semestrale dei riscatti. Per non avere problemi con le deduzioni fiscali per il 2020 è comunque consigliabile pagare il bollettino Mav qualche giorno prima. Lo stesso termine vale anche per chi vuole massimizzare le deduzioni fiscali della prossima dichiarazione dei redditi con i versamenti aggiuntivi.

RATE IN SCADENZA

Chi non ha ricevuto il bollettino Mav entro il 20 dicembre, può scaricare un duplicato dall'**area riservata** del sito dell'Enpam. In alternativa si può richiedere un duplicato del bollettino del Mav telefonando al numero verde della Banca popolare di Sondrio 800 24 84 64.

ACCONTI

Chi ha fatto domanda di riscatto all'Enpam, ma non ha ancora ricevuto la proposta, può comunque beneficiare della deducibilità fiscale versando un acconto entro la fine di dicembre. Tuttavia, per facilitare la gestione della pratica, è consigliabile fare il pagamento alcuni giorni prima della scadenza.

Gli iscritti che invece non hanno ancora presentato domanda di riscatto e vogliono pagare un acconto per usufruire degli sgravi fiscali, possono farlo ma devono preliminarmente richiedere il

riscatto direttamente dalla propria area riservata oppure scaricare il modulo disponibile nella sezione '[Modulistica](#)' del sito della Fondazione.

VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Per alleggerire ulteriormente il prelievo fiscale, i camici bianchi che stanno già pagando un riscatto possono fare anche un versamento aggiuntivo, oltre la rata ordinaria di dicembre, nei limiti del debito residuo. Anche per questo versamento vale la scadenza del 31 dicembre. È consigliabile comunque fare il versamento alcuni giorni prima perché verrà considerata la data di pagamento.

COME PAGARE

Il bonifico va fatto sul conto corrente intestato a Fondazione Enpam presso la Banca popolare di Sondrio, Agenzia 11 di Roma, Codice Iban: IT06 K 05696 03200 000017500X50 (il conto è da utilizzare solo per i riscatti).

Nella causale di versamento è necessario indicare cognome e nome dell'iscritto, codice Enpam, tipo di riscatto, gestione sulla quale è stato chiesto il riscatto.

Esempio di causale: 'Mario Rossi – 123456789A – Riscatto di laurea – Gestione di medicina generale'.

Attenzione – La copia della ricevuta del pagamento dovrà essere inviata a unatum.riscatti@enpam.it. È anche possibile, per chi ha utilizzato una banca online, inviare copia del messaggio di conferma del bonifico. Tutte le informazioni sui riscatti sono disponibili [qui](#).

FRONTEGGIARE LA PANDEMIA NEL PERIODO NATALIZIO dal sito di Franco Abruzzo

COVID-19. E' l'ultimo decreto-legge del Governo pubblicato stanotte sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 19 dicembre.

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020 , n. 172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020 e in vigore da oggi.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. - Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2. - Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art.3. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2020

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
SPERANZA, Ministro della salute
BOCCIA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO 1
CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Dunque, ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all'interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:

- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette "zone rosse", cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette "zone arancioni", cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

COSI' LE PENSIONI NEL 2021

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2020 (valori definitivi)					
da PensioniOggi					
Fasce trattamenti complessivi	% indice per. da attribuire	Aumento	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Imp. Garantito
Fino a 4 volte il TM	100	0,50%	-	2.052,04 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.052,05 €	2.054,39 €	2.062,30 €
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,385%	2.052,05 €	2.565,05 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.565,06 €	2.568,24 €	2.574,92 €
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,26%	2.565,06 €	3.078,06 €	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		3.078,07 €	3.078,82 €	3.086,06 €
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,235%	3.078,07 €	4.104,08 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.104,09 €	4.104,48 €	4.113,72 €
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,225%	4.104,09 €	4.617,09 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.617,10 €	4.618,23 €	4.627,47 €
Oltre 9 volte il TM	40	0,20%	4.617,10 €	-	

L'Inps con la Circolare 148/2020 pubblicata il 18 dicembre 2020 adegua gli importi delle prestazioni pensionistiche e di quelle assistenziali per il prossimo anno.

Il tasso di inflazione definitivo per il 2020 è risultato pari allo 0,5% contro lo 0,4% previsionale applicato dal 1° gennaio 2020; pertanto per il 2021, le pensioni subiranno un incremento dello 0,1% rispetto ai valori attuali con la corresponsione a gennaio degli arretrati maturati a credito nel 2020. Inoltre poichè il tasso di inflazione previsionale per il 2021 si attesta allo 0,0% non ci saranno aumenti perequativi anticipati nel 2021.

L'importo dell'assegno sociale nel 2021 è fissato a 460,28 euro, la pensione sociale a 379,33 euro, il trattamento minimo del FPLD a 515,58 euro.

Scattano ancora le riduzioni previste dalla legge n. 145/2018 (pensioni così dette d'oro).

Nel 2021 il taglio del 15% scatterà sui trattamenti eccedenti i 100.200,01€; del 25% sopra i 130.260,01€; del 30% per la quota eccedente i 200.400,01€; del 35% per la quota eccedente i 350.700,01€ e del 40% per quella eccedente i 501.000,01€.

Questo contributo scadrà il 31 dicembre 2021 a seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale.

Calendario di pagamento

mese	giorno di disponibilità	
	poste	banca
gennaio	4 (*)	5
febbraio	1	
marzo	1	
aprile	1	
maggio	3	
giugno	1	
luglio	1	
agosto	2	
settembre	1	
ottobre	1	
novembre	2	
dicembre	1	

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 148 del 18.12.2020 (documento 325)

(*) Come per i mesi precedenti anche le pensioni Inps di gennaio potrebbero essere pagate anticipatamente per evitare affollamenti agli sportelli delle Poste Italiane e precisamente dal 28 dicembre al 2 gennaio

INPGI - IMPEGNO DEL GOVERNO PER METTERE IN SICUREZZA L'ENTE

Il Governo ha chiarito che sono ancora validi gli impegni assunti al tavolo con Inpgi ed Fnsi sul futuro dell'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani. La ministra Nunzia Catalfo e il sottosegretario Andrea Martella hanno assicurato un'azione da parte dell'esecutivo in sede di Legge di Bilancio che si concretizzerà in un primo intervento per avviare il percorso di messa in sicurezza dell'Istituto e in uno slittamento di sei mesi dello scudo anticommissariamento.

LEGGI IN

<http://www.stampademocratica.it/?p=1324>

2021 - ENPAM CONTRIBUTI QUOTA A

Ecco gli importi dei contributi minimi obbligatori dovuti da ciascun iscritto alla "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale per il 2021 approvati dai Ministeri vigilanti

Scaglioni di età	Anno 2021	Anno 2020
fino a 30 anni	234,11	230,65
da 30 a 35 anni	454,42	447,70
da 35 a 40 anni		
anche per iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta	852,74	840,14
oltre 40 anni	1.574,86	1.551,59
Studenti dal quinto anno del corso in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria	117,06	115,33

Cui va aggiunto il contributo di maternità, adozione e aborto

Pagamenti in unica soluzione o a rate:

- in **unica soluzione** con il bollettino che riporta l'intero importo. Il termine per versare è il **30 aprile**;
- in **quattro rate**. In questo caso bisogna utilizzare i quattro bollettini con scadenza **30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre**.
Per capire qual è il bollettino giusto da impiegare bisogna fare attenzione alla scadenza specificata. Sempre sul bollettino, in basso a sinistra, è indicato il numero della rata di riferimento.

SALVO VARIAZIONI STABILITE DALL'ENPAM PER COVID

RIVALUTAZIONI PENSIONI "ALTE". MOLTI DUBBI SULLA SENTENZA DELLA CONSULTA

da QuotidianoSanità - lettera al Direttore

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=90491

Gentile Direttore,

la [Corte costituzionale ha sentenziato \(n. 234/2020\)](#) "che il legislatore può 'raffreddare' la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura" (come da Comunicato stampa del 9/11/2020, da parte della Corte stessa). Vediamo se le condizioni di ragionevolezza, proporzionalità, temporaneità (il Comunicato dimentica adeguatezza) sono presenti nei provvedimenti previdenziali delle leggi che abbiamo, da ultimo, contestate (leggi 145/2018 e legge 160/2019, leggi di bilancio rispettivamente per il 2018 e 2019).

La limitazione della perequazione automatica delle pensioni di maggiore importo è intervenuta periodicamente dal 1998 ad oggi e, continuativamente, in ben 11 degli ultimi 14 anni, con azzeramento addirittura della rivalutazione negli anni 2008, 2012 e 2013.

A suo tempo (Sentenza 316/2010) la Corte aveva stabilito che, con la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il sistema perequativo, anche le pensioni di maggiore importo

“potessero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”.

Con l’aggravante che, per l’effetto di “trascinamento”, anche una perdita temporanea la rende sostanzialmente definitiva, atteso che “le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato” (Sentenza 70/2015), a maggior ragione quando gli interventi punitivi a danno dei pensionati si ripetono a cascata. E come può la Corte ritenere che siano stati rispettati i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza, quando alcune pensioni sono state sempre rivalutate al 100% dell’indice ISTAT e altre solo del 40% ; quando afferma che “le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva”.

In realtà avviene il contrario perché: il prelievo fiscale è maggiore (progressività), la indicizzazione è minore già in condizioni ordinarie (a prescindere dalle penalizzazioni in esame), il calcolo di tali pensioni contiene già meccanismi di contenimento del loro importo in rapporto alla vita di lavoro e retributiva del singolo pensionato interessato; quando, pur affermando che l’adeguatezza delle pensioni “è funzionale all’attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”, conclude poi che la pensione è agganciata alla retribuzione “ non in modo indefettibile e strettamente proporzionale” (Sentenze 70/2015, 173/2016, 250/2017 con riferimento agli artt. 36 e 38 Costituzione).

Ma nel nostro caso, dopo la legge Letta (L. 147/2013), che non ha più riconosciuto alle pensioni di maggiore importo almeno una quota-parte di rivalutazione piena al 100%, la proporzione tra retribuzione e pensione rischia di essere capovolta per il diverso criterio di rivalutazione complessiva delle diverse pensioni (alle retribuzioni maggiori possono così corrispondere, nel tempo, pensioni minori); quando, ancor oggi non riconosce che è stato eluso il giudicato di cui alla Sentenza 70/2015, che aveva censurato le disposizioni della legge Fornero (L. 314/2011) in merito alla mancata rivalutazione delle pensioni di maggiore importo, norma che è stata reiterata (a dispetto dell’art. 136 della Costituzione) ai danni dei pensionati con importo di pensione oltre le 6 volte il minimo INPS attraverso la legge 109/2015?

Per quanto attiene al prelievo (cosiddetto “contributo di solidarietà”) sulle pensioni di maggiore importo per il quinquennio 2019-2023 (prelievo graduale e crescente dal 15 al 40% sugli importi delle pensioni che eccedono i 100.000 € annui lordi), la Corte ne ha riconosciuto la illegittimità solo per il periodo 2022-2023, che esorbita cioè la manovra triennale di bilancio di cui alla legge 145/2018, che contiene appunto la norma in questione. Tuttavia le sorprese, le ambiguità, le ipocrisie contenute nella Sentenza in esame sono molteplici. Ne segnalo solo alcune la Corte sostiene che la finalità di concorrere “agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi”(leggasi:quota 100), appare “ in grado di giustificare il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di importo elevato”.

Affermazione, questa, di pura valenza politica, senza alcuna base costituzionale; inoltre la Corte, preoccupata che quanto sottratto ai pensionati rimanga comunque “nel circuito endo-previdenziale”, mostra di credere che tali risorse confluiscono in un Fondo, distinto ed intangibile, “per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori”. Ed invece i “risparmi” sulla pelle dei pensionati vengono comunque contabilizzati come entrate (o minori spese) nel bilancio statale.

Prof. Michele Poerio

Presidente nazionale FEDER.S.P.eV. - Segretario generale CONFEDIR

RISCHIO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E MANAGERIALE IN EMERGENZA COVID

da Quotidiano Sanità a cura di Domenico Della Porta
Le norme italiane e internazionali e la giurisprudenza consolidata offrono già oggi un quadro di riferimento significativo a riprova della "non punibilità" per coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente a prestare soccorso e anche per i responsabili della "catena comando" in caso di eventi imprevedibili, eccezionali e straordinari in sanità. E il Covid è uno di questi [continua]

LEGGI IN

[Rischio e responsabilità professionale e manageriale in emergenza Covid - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](http://quotidianosanita.it)

CALENDARIO PAGAMENTO DELLE PENSIONI PRESSO POSTE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021

- Comunicato stampa INPS 21 dicembre 2020

Si informa che, sulla base dell'ordinanza n. 723 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2021, per coloro che riscuotono presso Poste Italiane S.p.A. è prevista l'anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni, come da schema allegato di seguito.

L'anticipo del pagamento delle pensioni in pagamento presso Poste italiane è stato stabilito al solo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In particolare, per il mese di gennaio, il pagamento avrà luogo dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 mentre per il mese di febbraio verrà effettuato dal 25 al 30 gennaio 2021 secondo un calendario che sarà pubblicato da Poste italiane.

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

CALENDARIZZAZIONE PAGAMENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2021

ANTICIPO GENNAIO 2021		
DATA DI PAGAMENTO	DA	A
28/12/2020	A	C
29/12/2020	D	G
30/12/2020	H	M
31/12/2020	N	R
02/01/2021	R	Z

ANTICIPO FEBBRAIO 2021		
DATA DI PAGAMENTO	DA	A
25/01/2021	A	B
26/01/2021	C	D
27/01/2021	E	K
28/01/2021	L	O
29/01/2021	P	R
30/2/2021	S	Z

IL DIRETTORE GENERALE ASL È ASSOGGETTATO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER I DIPENDENTI PUBBLICI IN TEMA DI

INCOMPATIBILITÀ da Doctor News anno XIX n.279 del 23 dicembre 2020 a cura di

Dott.ssa Maurizia Lanzano-www.dirittosanitario.net

Ai Direttori generali (e anche ai Direttori sanitari e ai Direttori amministrativi) degli Enti del Servizio sanitario nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconfiribilità degli incarichi stessi) - con le relative

sanzioni - dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 (nonchè, razione temporis, dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del Ssn - peraltro, dalla legge qualificato "esclusivo" - sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perchè, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di "agente dell'Amministrazione pubblica", da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la Pa.

L'UNPIT VIVAMENTE PROTESTA CONTRO LA RETTIFICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA INVIATA DALL' INPS A MOLTI PENSIONATI

L'Unione Nazionale Pensionati per l'Italia (Unpit), in merito all'invio da parte dell'INPS a molti pensionati di una lettera contenente una nuova certificazione unica in sostituzione di quella a suo tempo inviata e in base alla quale gli interessati fecero la propria dichiarazione dei redditi, esprime il proprio sconcerto dal momento che nella lettera di accompagnamento l'INPS invita il cittadino a controllare le eventuali discordanze rispetto alla CU inviata a marzo e, se necessario, a ripresentare la dichiarazione dei redditi per evitare accertamenti e più pesanti sanzioni. Anche coloro che si sono avvalsi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate dovranno procedere alla rettifica in caso di discordanze.

In sostanza in tal modo l'INPS accollerebbe al pensionato l'intero onere (ricerca dell'errore, correzione, pagamento di eventuali penali dal momento che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono scaduti il 10 dicembre scorso, pagamento di eventuale supporto da parte di un commercialista o del Caf) di un disguido di cui il pensionato stesso non è assolutamente responsabile.

UNPIT chiede pertanto che l'Ente provveda direttamente ad apportare le rettifiche e che di ciò dia comunicazione all'intestatario senza applicazioni di penalità e/o costi.

ANCHE LA CIL PROTESTA PER LA RETTIFICA DELLA CU

Siamo venuti a conoscenza, da alcuni soggetti interessati, che l' INPS, in questi giorni, sta inviando una lettera ai pensionati contenente un nuovo CU 2020.

L'Istituto, qualora vi fossero effettivamente delle discordanze, invita il cittadino a ripresentare la dichiarazione dei redditi onde evitare accertamenti e conseguenti importanti sanzioni.

Essendo scaduto il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è ovvio che, non per loro colpa, i pensionati interessati dovranno ricorrere al ravvedimento operoso e, di conseguenza, oltre al pagamento di eventuali somme dovute dovranno pagare interessi, sanzioni e oneri richiesti dall'Intermediario.

Riteniamo che da parte dell'INPS non sia corretto inviare in questi giorni una certificazione unica datata 31 Marzo 2020 (?) semplicemente perché è la data ultima entro la quale deve essere consegnata al contribuente.

Ciò premesso, la scrivente si rivolge al Presidente dell'INPS ed agli altri destinatari posti in indirizzo affinché eventuali necessarie rettifiche avvengano d'ufficio se dovute, senza oneri di interessi, more e intermediazioni con comunicazione all'interessato per i dovuti controlli e accettazione.

Si chiede all'Inps di farsi carico del pagamento delle somme dovute al fisco, recuperandole, per la

sola parte dell'imposta, sull'assegno pensionistico attraverso un piano di rateizzazione.

Vedi la protesta nel documento allegato

ALLEGATI A PARTE - CIL (Confederazione Intercategoriale Lavoratori) Lettera di protesta (documento 326)

INPS - TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PENSIONE E AGGIORNAMENTO IBAN CREDITORI

L'INPS, con il messaggio n. 4800 del 22 dicembre 2020, fornisce ulteriori precisazioni relativamente alle modalità di accredito, in favore di soggetti giuridici creditori, delle trattenute effettuate sulle pensioni a fronte di:

- cessione del quinto della pensione;
- pignoramento presso terzi su pensione;
- traslazione su pensione di cessione del quinto dello stipendio.

Pertanto, sulla base della rendicontazione mensile resa all'Istituto dai soggetti creditori, in presenza di dati difformi da quelli archiviati, verrà operato l'aggiornamento automatico delle relative coordinate IBAN

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4800 del 22.12.2020 (documento 327)

BONUS BEBE' - A GENNAIO VA RINNOVATA LA DSU

I genitori che stanno fruendo del bonus bebe' in misura superiore ad 80 euro (o 96 euro al mese nel caso di figli successivi al primo) per eventi nascite/adozioni avvenute dal 1° gennaio 2020 dovranno rinnovare tempestivamente la DSU a gennaio per non subire riduzioni nell'erogazione delle mensilità di bonus che residuano nel 2021. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 4819/2020.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4819 del 22.12.2020 (documento 328)

